I concili particolari**[[1]](#footnote-1)**

a) Nota storica

L’istituzione dei concili risale all’epoca apostolica, quando ebbe luogo il *Concilio di Gerusalemme* come testimoniano gli Atti degli Apostoli (cf. Atti 15, 1-33); tale istituzione rispondeva alla necessità, sentita fin dall’inizio dai Pastori della Chiesa, di incontrarsi per deliberare sulle questioni che sorgevano in materia di fede e di disciplina ecclesiastica, e adottare decisioni comuni da applicare in tutte le Chiese particolari rappresentate in ogni concilio.

I concili *particolari* — chiamati *provinciali, generali, plenari*, ecc., a seconda del loro ambito geografico —, hanno avuto periodi di straordinaria vitalità e sono stati uno strumento fondamentale nella vita e nella missione della Chiesa (*vedi* III, 2, b). La lenta decadenza di tale attività conciliare dopo il Medio Evo fu dovuta, in buona parte, alle difficoltà pratiche connesse alla regolare celebrazione dei concili. Se il Concilio di Nicea (a. 325) dispose che si celebrassero due concili provinciali all’anno, nove secoli dopo, il IV Concilio Laterano (a. 1215) ordinò la loro frequenza annuale. Ma non fu possibile rispettare regolarmente questi termini, né quanto successivamente disposto dai di vari pontefici. "Tuttavia il Codice di Diritto Canonico del 1917, avendo l’intenzione di ridare vigore a una così veneranda istituzione, diede disposizioni anche sulla celebrazione di concili particolari. Il can. 281 del suddetto Codice si riferiva al concilio plenario (...). Lo stesso Codice prevedeva la celebrazione dei concili provinciali almeno ogni venti anni (cf. can. 283) e la celebrazione, almeno ogni cinque anni, di conferenze o assemblee dei Vescovi di una provincia, per trattare dei problemi delle diocesi e preparare il concilio provinciale (cf. can. 292)" (M.p. *Apostolos suos*, 21 maggio 1998, n. 3).

Malgrado la loro scarsa celebrazione negli ultimi secoli, il Concilio Vaticano II, ridotta l’efficacia che hanno avuto i concili particolari sul bene comune delle Chiese, manifestò il desiderio che "la veneranda istituzione dei sinodi e dei concili riprenda nuovo vigore, al fine di provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede ed alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi" (CD, 36). Il CIC, recependo questo auspicio, ha regolato i concili particolari nei can. 439-446, i cui principali contenuti esponiamo qui di seguito.

b) Nozione e classificazione dei concili particolari

Il concilio particolare è un’*assemblea collegiale* (*vedi* XV, 3) *di vescovi, con la partecipazione di altri fedeli* (*vedi infra*: 5, d), convocata — senza una prestabilita periodicità — per provvedere alle necessità del Popolo di Dio nelle chiese particolari rappresentate.

Il concilio particolare, nei limiti della sua competenza, è dotato della potestà necessaria, soprattutto legislativa, per stabilire ciò che risulta opportuno per l’incremento della fede e l’orientamento della vita morale (cf. can. 753), l’organizzazione dell’attività pastorale e l’attenzione per la disciplina ecclesiastica comune (cf. can. 445).

Nel Diritto vigente sono previsti due tipi di concili particolari: *plenari*, che si celebrano per tutte le Chiese particolari di una conferenza episcopale; e *provinciali*, che riuniscono le Chiese particolari di una provincia ecclesiastica (cf. can. 439 § 1, 440 § 1).

c) Convocazione e preparazione

Il CIC, tenendo in considerazione l’esperienza storica, ha evitato di stabilire una tempo determinato per la celebrazione dei concili particolari. Secondo il Diritto vigente, celebrati: quello plenario, quando risulti necessario o utile alla conferenza episcopale, con l’approvazione della Sede Apostolica (cf. can. 439 § 1); e quello provinciale, quando risulti opportuno alla maggior parte dei vescovi della provincia (cf. can. 440 § 1). Ma se la provincia ecclesiastica coincide con i limiti di una nazione, la sua celebrazione viene stabilita come se si trattasse di un concilio plenario (cf. can. 439 § 2).

Convocazione del *concilio plenario* compete alla conferenza episcopale, che decide anche il luogo della sua celebrazione, elegge — con l’approvazione della Sede Apostolica — il Vescovo diocesano che lo presiederà e stabilisce le questioni che devono essere trattate, il regolamento, la data di inzio e la durata. Compete anche alla conferenza trasferire il concilio, prorogarlo e scioglierlo (cf. can. 441). Analoghe competenze spettano al Metropolita, con il consenso della maggior parte dei vescovi della provincia, con riguardo al *concilio provinciale*. Di regola, lo stesso Metropolita presiede il concilio, che non può essere convocato se la sede metropolitana è vacante (cf. can. 440 § 2, 442).

d) Partecipazione

Il titolo di partecipazione ai concili particolari può essere di diversa natura, a seconda se si tratti di vescovi o di altri membri: i primi intervengono con voto *deliberativo*; gli altri — compreso il *procuratore* inviato da un vescovo impedito ad assistere (cf. can. 444 § 2)—, con voto *consultivo* (cf. can. 443).

Pertanto, sebbene l’attività conciliare sia *collegiale* (*vedi* XV, 3, a), la natura dell’intervento di tutti i partecipanti: non è uguale le decisioni sono adottate solo con il voto deliberativo dei vescovi, ma devono avere il voto consultivo degli altri membri del concilio.

Vi sono alcuni membri *necessari*, che devono essere obbligatoriamente convocati, e altri partecipanti che possono essere convocati (come membri o come invitati) solo se lo si ritiene opportuno.

Sono *membri necessari* i vescovi diocesani (e quelli a lui equiparati: cf. can. 134 § 3), i coadiutori gli ausiliari e gli altri vescovi titolari che abbiano una particolare funzione nel territorio per incarico della Santa Sede o della conferenza episcopale (cf. can. 443 § 1).

*Possono essere convocati* con voto deliberativo, altri vescovi titolari, anche emeriti, che risiedono all’interno del territorio, ma senza svolgere in esso un incarico della Santa Sede o della conferenza episcopale (cf. can. 443 § 2).

*Devono essere convocati* anche tutti i vicari generali ed episcopali; una rappresentanza di superiori *maggiori* degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, eletti rispettivamente da tutti i superiori maggiori di istituti o società con sede nel territorio; una rappresentanza di rettori di seminari maggiori, eletti da tutti i rettori del territorio; e due procuratori inviati dal capitolo cattedrale, il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale di ognuna delle Chiese particolari (cf. can. 443 §§ 3 e 5).

Per quanto riguarda gli altri partecipanti, il CIC prevede che *possono essere convocati come membri* del concilio alcuni presbiteri e *altri fedeli* (cf. can. 443 § 4); ed *altre persone* (possono essere non cattolici) in qualità di *invitati* (cioé, senza essere *membri* e, pertanto, senza voto), se l’autorità competente lo ritiene opportuno (cf. can. 443 § 6).

Tutti coloro che sono convocati al Concilio hanno l’obbligo di assistervi, a meno che siano impediti da una giusta causa. In questo caso, devono darne comunicazione al presidente del concilio (cf. can. 444 § 1), e solo i vescovi possono inviare in loro sostituzione un procuratore, che avrà solamente voto consultivo (cf. can. 444 § 2).

e) Le decisioni conciliari

Il concilio particolare ha potestà di giurisdizione, soprattutto legislativa, per stabilire ciò che ritiene necessario nelle materie di propria competenza, sempre conformemente alle disposizioni del Diritto universale (cf. can. 445). Tuttavia i decreti conciliari non acquisiscono forza giuridica obbligatoria in modo immediato; infatti prima della promulgazione (*vedi* VI, 2, d) il presidente del concilio deve inviarli alla Sede Apostolica per ottenerne la *recognitio*, o *revisione* (cf. can. 446).

Questa necessità di *recognitio* — analoga a quella dei decreti della conferenze episcopali (*vedi infra*: 6, d) — serve a garantire la comunione e la coerenza della legislazione particolare con il Diritto universale, poiché nel concilio particolare non agisce l’intero Collegio episcopale, con il suo Capo.

La conferenza episcopale**[[2]](#footnote-2)**

a) Nozione ed evoluzione storica

"La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l’assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo" (can. 447).

Giovanni Paolo II, nell’introduzione del M.p. *Apostolos suos*, riassume le principali tappe dell’evoluzione storica di questa istituzione: "Accanto alla tradizione dei concili particolari e in consonanza con essa, a partire dal secolo scorso [XIX], per ragioni storiche, culturali, sociologiche e per specifiche finalità pastorali, sono nate in vari Paesi le Conferenze dei Vescovi al fine di affrontare le diverse questioni ecclesiali di comune interesse e trovare per esse le opportune soluzioni. Tali Conferenze, a differenza dei concili, hanno avuto un carattere stabile e permanente (...). Il Concilio Vaticano II, nel Decreto *Christus Dominus*, oltre ad auspicare che la veneranda istituzione dei concili particolari riprenda nuovo vigore (cfr n. 36), tratta anche espressamente delle Conferenze dei Vescovi, rilevandone l'avvenuta costituzione in molte nazioni e stabilendo particolari norme al riguardo (cfr nn. 37-38). Infatti, il Concilio ha riconosciuto l'opportunità e la fecondità di tali organismi (...) (CD, 37; cf. LG, 23). Nel 1966, il Papa Paolo VI, con il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, impose la costituzione delle Conferenze Episcopali laddove non esistevano ancora (...). Qualche anno dopo, nel 1973, il Direttorio pastorale dei Vescovi tornò a ricordare che 'la Conferenza Episcopale è stata istituita affinché possa oggigiorno portare un molteplice e fecondo contributo all'applicazione concreta dell’affetto collegiale (...)'. Infine, il Codice di Diritto Canonico, da me promulgato il 25 gennaio 1983, ha stabilito una specifica normativa (cann. 447-459), con la quale si regolano le finalità e le competenze delle Conferenze dei Vescovi, nonché la loro erezione, composizione e funzionamento (...). A partire dal Concilio Vaticano II, le Conferenze Episcopali si sono sviluppate notevolmente ed hanno assunto il ruolo di organo preferito dai Vescovi di una nazione o di un determinato territorio per lo scambio di vedute, per la consultazione reciproca e per la collaborazione a vantaggio del bene comune della Chiesa (...). La loro rilevanza appare dal fatto che esse contribuiscono efficacemente all’unità tra i Vescovi, e quindi all’unità della Chiesa, essendo uno strumento assai valido per rinsaldare la comunione ecclesiale" (nn. 4-6).

b) Costituzione e membri

La potestà di erigere, modificare o sopprimere conferenze episcopali spetta alla Sede Apostolica, che sente previamente i vescovi interessati. Una volte eretta, la conferenza episcopale ha *ipso iure* personalità giuridica (cf. can. 449).

L’ambito territoriale della conferenza episcopale non costituisce una circoscrizione ecclesiastica, come la provincia o la regione. Il CIC stabilisce come regola generale che le conferenze siano costituite dai vescovi di tutte le Chiese particolari di una nazione; ma prevede anche la possibilità che il suo ambito sia maggiore — due o più nazioni vicine — o minore — in modo che ci sia più di una conferenza in una nazione —, se così suggeriscono le circostanze (cf. can. 448). D’altra parte, il can. 459 raccomanda la relazione e la collaborazione tra le conferenze episcopali (che devono sentire la Santa Sede prima di intraprendere attività o fare dichiarazioni di portata internazionale). Per favorire tale cooperazione, sono stati creati organismi che raggruppano conferenze episcopali — non singoli vescovi — di distinti paesi: *federazioni* (per le conferenze dell’Asia e per quelle dell’Oceania), *consigli* (per es., il CELAM: Consiglio Episcopale Latinoamericano; o il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa), *commissioni* (come quella che riunisce le conferenze dell’Unione Europea); ecc.

I membri della conferenza sono determinati in parte dal Diritto universale, e in parte dagli statuti di ciascuna conferenza (cf. can. 451). Sono membri *ipso iure* i vescovi diocesani di rito latino del territorio e quelli a loro equiparati (cf. can. 381 § 2 e can. 327 § 1), i vescovi coadiutori e ausiliari e i vescovi titolari che esercitano nel territorio un incarico loro affidato dalla conferenza episcopale o dalla Sede Apostolica (cf. can. 450 § 1). Tuttavia, per Diritto universale, hanno voto deliberativo solamente i vescovi diocesani e quelli coadiutori; ai rimanenti membri compete il voto deliberativo — in nessun caso, però, quando si tratta di elaborare o modificare gli statuti — o consultivo, secondo le disposizioni degli statuti (cf. can. 454).

Gli altri vescovi titolari, compreso il Legato pontificio nel territorio (cf. can. 364,3.º), non sono membri di diritto (cf. can. 450 § 2). Il M.p. *Apostolos suos* considera opportuno che gli statuti dispongano l’appartenenza dei vescovi emeriti con voto consultivo (cf. n. 17). Possono essere invitati anche gli ordinari di un altro rito, ma soltanto con voto consultivo, a meno che gli statuti stabiliscano diversamente (cf. can. 450 § 1). Gli statuti possono prevedere pure la partecipazione degli ordinari che presiedono circoscrizioni ecclesiastiche personali. E’ possibile che collaborino in diversi modi anche altri fedeli, sacerdoti, laici e religiosi (cf., per es., can. 708), ma senza essere membri.

c) Struttura

Il CIC fa riferimento ad alcuni degli uffici ed organi della conferenza episcopale, sebbene la struttura concreta e il loro funzionamento sono determinati nei particolari negli statuti, che devono essere autorizzati dalla Sede Apostolica (cf. can. 451). L’organo supremo, in tutti i casi, è l’*assemblea plenaria*, composta da tutti i membri della conferenza episcopale.

La *plenaria* deve riunirsi in assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, e in assemblea straordinaria, quando lo richiedano le circostanze, secondo le disposizioni degli statuti (cf. can. 453). All’assemblea plenaria spettano tutti i poteri e le facoltà, così che si da *identifica con la conferenza stessa* (Feliciani).

La natura di "organismo permanente" (cf. can. 447) che possiede la conferenza episcopale e la sua capacità di offrire ai vescovi strumenti stabili di consultazione e azione comune non possono essere mantenute soltanto mediante le assemblee plenarie necessariamente periodiche e di breve durata. Per questo il CIC dispone che si devono costituire un *consiglio permanente*, presieduto dal presidente della conferenza (cf. can. 457, 452 § 2), e una *segreteria generale* (cf. can. 458).

Tali organi permanenti, la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate dagli statuti, mantengono l’attività della conferenza episcopale all’interno delle assemblee plenarie. Inoltre, è prevista l’esistenza di un numero indeterminato di *commisioni episcopali* e altri uffici che, a giudizio della conferenza, possono essere utili a perseguire più efficacemente i propri fini (cf. can. 451 *in fine*).

Oltre a questi organi, il CIC menziona alcuni degli uffici unipersonali della conferenza episcopale: il *presidente*, che deve essere eletto secondo le norme degli statuti, il *pro-presidente* e il *segretario generale* (cf. can. 452). Gli statuti determineranno i rimanenti uffici.

d) Competenze giuridiche

La conferenza episcopale non è propriamente un organismo di governo *intermedio* tra la Sede Apostolica e il vescovo diocesano; infatti non possiede competenze giurisdizionali di carattere generale, come quelle dei concili particolari. In essa i vescovi, senza pregiudicare l’autonomia del governo delle loro diocesi (*vedi* XVIII, 1), esercitano congiuntamente *alcune* funzioni pastorali, soprattutto per coordinare e armonizzare la loro azione pastorale, scambiando pareri e prestandosi collaborazione in virtù dell’*affetto collegiale* che li unisce.

Ciononostante, per il bene della Chiesa è necessario che in certe materie e in determinate occasioni, questa coordinazione assuma la forma di decisioni vincolanti o di dichiarazioni dottrinali proprie della conferenza in quanto tale, affinché in tutte le Chiese particolari del territorio si applichino gli stessi criteri e le stesse norme. Per tale motivo il Diritto attribuisce alla conferenza episcopale alcune competenze normative e dottrinali.

Il can. 455 dispone che la conferenza episcopale può emanare *decreti generali* (cf. can. 29-33) solo nei casi previsti dal Diritto universale o quando riceva mandato speciale dalla Santa Sede (can. 455 § 1). Solo l’*assemblea plenaria* può emanare tali decreti, che devono essere approvati da almeno due terzi dei membri con *voto deliberativo* e non hanno forza vincolante fino a quando non abbiano ricevuto la *recognitio* della Sede Apostolica (cf. can. 455 §§ 2-3).

Nella maggior parte dei casi previsti dal CIC questi decreti sono emanati per determinare più dettagliatamente le disposizioni generali del Diritto universale (cf., per es., can. 230 § 1, 236, 242, 284, 496, 522, 851,1.º, 1031, 1067, 1251, ecc.), al fine di adattare tali norme alle circostanze particolari delle persone e dei luoghi. Si attribuisce, pertanto, alla conferenza episcopale un ruolo rilevante nell’unificazione e armonizzazione del Diritto particolare. I decreti della conferenza, nelle materie previste, vincolano tutti i suoi membri, che non possono violarli nelle proprie diocesi (cf. can. 451 § 1); invece, per gli affari in cui la conferenza non è competente ad emanare decreti generali, "rimane intatta la competenza di ogni singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso" (can. 455 § 4).

Il can. 753, da parte sua, prevede che i Vescovi, in comunione con il Collegio episcopale e il suo Capo, possano esercitare il loro *magistero autentico* (*vedi* XX, 4-5) anche uniti in conferenze episcopali.

Oltre alle competenze dottrinali previste dal CIC (cf. can. 775 § 2, 825), molte volte conviene che la conferenza episcopale si pronunci su urgenti questioni dottrinali e morali per i fedeli di un determinato territorio (per es., di fronte a determinate riforme legislative, ecc.). Questa funzione dottrinale delle conferenze episcopali ha grande importanza, dato che "la voce concorde dei Vescovi di un determinato territorio, quando, in comunione col Romano Pontefice, proclamano congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale, può giungere al loro popolo con maggiore efficacia e rendere più agevole l’adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito a tale magistero" (M.p. *Apostolos suos*, 21).

Dinanzi alle incertezze suscitate da questa attività dottrinale, che nel suo esercizio concreto non era regolata dal CIC, il M.p. *Apostolos suos* ha previsto alcune "Norme complementari", che stabiliscono per le dichiarazioni dottrinali alcuni requisiti giuridici simili a quelli dei decreti generali.

"Art. 1. Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica. — Art. 2. Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la Conferenza Episcopale può concedere tale potere alle Commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno. — Art. 3. Per altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la Commissione dottrinale della Conferenza dei Vescovi deve essere autorizzata esplicitamente dal Consiglio Permanente della Conferenza" (M.p. *Apostolos suos*, IV).

Il Diritto attribuisce alle conferenze episcopali anche alcune competenze *esecutive*, in virtù delle quali potrà emanare *atti amministrativi* (*vedi* VII, 4) su materie che possono riguardare tutto il territorio (cf. can. 237 § 2; 312 § 1,2.º; 318; 322; ecc.).

1. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 284-287. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 287-291. [↑](#footnote-ref-2)